Conto corrente con la posta — Anno 83° Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 5 settembre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

		L.			L.
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	100	All'Estero	Abb. annuo	200
	» semestrale	50		» semestrale	100
	» trimestrale	25		» trimestrale	50
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4

ALLA PARTE SECONDA

		L.			L.
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	60	All'Estero	Abb. annuo	120
	» semestrale	30		» semestrale	60
	» trimestrale	15		» trimestrale	30
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX, n. 962.

Norme per il trattamento di quiescenza del personale dei ruoli organici dei Consigli provinciali delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, convertito con modificazioni nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000.

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, che apporta modificazioni al testo unico approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, sui Consigli provinciali delle corporazioni, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1387;

Visto il R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, che detta le norme per l'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni;

Visto l'art. 76, ultimo comma, del testo unico succitato e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali delle corporazioni, già in pianta stabile nei ruoli delle cessate Camere di commercio e industria, conserva il trattamento di quiescenza previsto, all'atto del passaggio allo Stato, dagli ordinamenti in vigore presso gli Enti dai quali proviene, salvo le modificazioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Il trattamento di quiescenza di cui al precedente articolo avrà luogo, in conformità di quanto disposto dai regolamenti delle cessate Camere di commercio e industria o mediante pensione, o in base a corresponsione di capitale una volta tanto, o mediante polizza di assicurazione.

È data facoltà ai beneficiari del trattamento in base a capitale una volta tanto di chiedere la trasformazione del rispettivo fondo accantonato al loro nome in polizza di assicurazione.

La relativa richiesta dovrà essere presentata al Consiglio che amministra il rispettivo fondo entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Per il conseguimento, da parte del personale di cui al precedente art. 1, del diritto al trattamento di quiescenza, qualunque ne sia la forma, saranno applicate le disposizioni del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, salvo le eccezioni stabilite nei successivi articoli.

Art. 4.

L'impiegato che conservi il trattamento di quiescenza con la forma della pensione avrà diritto, alla cessazione dal servizio, ad una frazione della pensione massima prevista dal relativo regolamento camerale, corrispondente al prodotto dell'importo della stessa pensione massima per il rapporto tra il numero degli anni di servizio prestati come impiegato camerale e consiliare, prima del suo inquadramento nei ruoli degli impiegati dello Stato, ed il numero massimo di anni previsto nell'anzidetto regolamento camerale per il collocamento a riposo.

Per il periodo di servizio prestato successivamente all'inquadramento, l'impiegato medesimo avrà diritto ad una frazione della pensione statale, che gli spetterebbe se tutto il servizio fosse stato reso allo Stato, proporzionata al numero degli anni di servizio effettivamente prestati nei ruoli statali.

La pensione complessiva non potrà comunque superare gli otto decimi della media degli stipendi effettivamente ed integralmente percepiti dall'impiegato nell'ultimo triennio di servizio; tuttavia la pensione stessa non potrà essere inferiore a quella che sarebbe spettata all'impiegato all'atto del suo inquadramento nei ruoli statali in base alle norme degli ordinamenti in vigore presso l'Ente di provenienza.

Per il calcolo della pensione di cui al primo comma del presente articolo si prenderà per base lo stipendio e gli assegni utili a pensione dell'impiegato al momento dell'inquadramento, mentre per il calcolo della pensione spettantegli per il servizio prestato successivamente al suo inquadramento si prenderà per base la media degli stipendi ed assegni utili a pensione goduti dall'impiegato negli ultimi tre anni di servizio statale, e ciò in conformità di quanto disposto dal testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

L'impiegato che in base al regolamento della Camera di commercio di provenienza abbia, all'atto dell'inquadramento nei ruoli statali, già maturata l'anzianità per ottenere, nel caso di cessazione dal servizio per inabilità o altre cause non volontarie previste in detto regolamento, la liquidazione della pensione, conserverà tale diritto ancorchè non abbia raggiunto il limite di venti anni di servizio effettivo prescritto, in tali casi, dal testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

All'impiegato al quale non sono applicabili le disposizioni di cui al precedente comma e che cessi dal servizio per inabilità o per provvedimento di autorità — escluse le dimissioni d'ufficio — dopo 10 e prima di 20 anni di servizio effettivo sarà corrisposta una indennità per una sola volta in conformità delle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, tenendo conto del periodo di servizio prestato complessivamente prima e dopo l'inquadramento nei ruoli degli impiegati statali.

Per la riversibilità delle singole quote di pensione e delle indennità per una sola volta saranno osservate le

norme contenute negli ordinamenti applicati per la liquidazione del trattamento di quiescenza diretto.

La perdita e la sospensione del diritto a conseguire la pensione o della pensione già conseguita ed il ripristino di tali diritti sono regolati dal testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni e dalle altre norme, che regolino la materia, vigenti per gli impiegati statali all'atto della cessazione dal servizio dell'impiegato. Le norme suddette si osserveranno anche in caso di dimissioni.

Art. 5.

L'impiegato che conservi il trattamento di quiescenza nella forma della corresponsione di una somma capitale una volta tanto avrà diritto a liquidare all'atto della cessazione dal servizio, l'intera somma accantonata nel suo fondo di quiescenza.

Tale diritto spetta anche all'impiegato che cessa dal servizio per inabilità o per provvedimento di autorità — escluse le dimissioni d'ufficio — indipendentemente dai limiti minimi di servizio effettivo previsti dal testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni per ottenere il diritto alla liquidazione del trattamento di quiescenza.

In caso di morte in servizio dell'impiegato il trattamento di quiescenza sarà liquidato alla vedova ed ai figli o a favore degli aventi diritto agli alimenti secondo le disposizioni del Codice civile. In mancanza di questi la liquidazione del trattamento suddetto potrà essere fatta sempreché sia previsto dal rispettivo regolamento camerale a favore di altri eredi, limitatamente, però, alle somme accantonate nel fondo di quiescenza dell'impiegato prima del suo inquadramento nei ruoli statali.

Le somme che, in mancanza di aventi diritto alla liquidazione di cui sopra o per la limitazione della liquidazione stessa, resteranno disponibili, saranno incamerate dal Consiglio ai sensi del successivo art. 17.

Nei casi di cessazione dal servizio per i quali le norme vigenti per gli impiegati statali all'atto della cessazione stessa, importino la perdita del diritto a trattamento di quiescenza e nel caso di dimissioni, l'impiegato percepirà soltanto il fondo costituitosi a suo favore con le contribuzioni individuali e coi relativi frutti, salvo che le disposizioni relative all'Ente di provenienza non prevedano la esclusione da qualsiasi beneficio ovvero una minore concessione, nel qual caso saranno applicate le disposizioni stesse.

Nei casi di cessazione dal servizio in cui le norme suindicate importino la riduzione del trattamento di quiescenza l'impiegato, oltre all'intero fondo costituito con le contribuzioni individuali e coi relativi frutti, avrà diritto ai 3/4 del fondo costituito con le contribuzioni dell'Ente e coi relativi frutti, prima e dopo l'inquadramento.

Qualora la cessazione dal servizio dell'impiegato avvenga per infermità o morte dovuta a causa del servizio medesimo, il trattamento di quiescenza di cui al presente articolo esclude il diritto al trattamento privilegiato previsto dall'ordinamento in vigore per le pensioni degli impiegati dello Stato.

Art. 6.

Gli impiegati che conservino il trattamento di quiescenza in base a polizza di assicurazione continueranno ad essere beneficiari della polizza originale di assicurazione accesa a loro nome dalla Camera di commercio, salvo la protrazione della scadenza della polizza stessa in relazione all'eventuale maggiore durata del rapporto d'impiego conseguente all'inquadramento nei ruoli degli impiegati dello Stato ed all'eventuale riduzione della misura del premio.

Qualora, nonostante la protrazione della scadenza del contratto di assicurazione e tenuto conto degli eventuali aumenti della retribuzione dell'impiegato, il contributo complessivo nella misura ridotta del 18 % di cui alla lettera *b*) dell'art. 76 del testo unico non fosse sufficiente a fronteggiare il pagamento del premio sulla polizza, si dovrà addivenire alla riduzione della somma originariamente assicurata.

Tale riduzione dovrà in ogni caso effettuarsi ove la polizza di asiscurazione sia stata inizialmente stipulata con scadenza dopo 40 anni di servizio.

L'impiegato avrà però facoltà di chiedere che la somma assicurata sia mantenuta nella misura originaria, assumendo a suo carico il maggior premio, al cui pagamento tuttavia, potrà farsi fronte mediante anticipi da effettuarsi dal Consiglio tenuto ad amministrare il suo trattamento di quiescenza.

In quest'ultimo caso il Consiglio si rivarrà al momento della cessazione del rapporto d'impiego e della riscossione della somma assicurata, degli anticipi effettuati ai sensi del precedente comma.

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per provvedimento di autorità — escluse le dimissioni d'ufficio — la polizza od i benefici di essa, spetteranno all'impiegato indipendentemente dai limiti minimi di servizio effettivo previsti dal testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, per ottenere il diritto alla liquidazione del trattamento di quiescenza. In caso di morte in servizio dell'impiegato i benefici della polizza saranno liquidati alla vedova ed ai figli o a favore degli aventi diritto agli alimenti secondo le disposizioni del Codice civile. In mancanza di questi la liquidazione del trattamento suddetto potrà essere fatta, sempreché sia previsto dal rispettivo regolamento camerale, a favore di altri eredi, limitatamente, però, al valore di riscatto della polizza che sarebbe risultato all'atto dell'inquadramento dell'impiegato nei ruoli statali. Le somme che, in mancanza di aventi diritto alla liquidazione di cui sopra o per la limitazione della liquidazione stessa, resteranno disponibili, saranno incamerate dal Consiglio ai sensi del successivo art. 17.

Qualora la cessazione dal servizio importi, secondo le norme vigenti per gli impiegati statali, la perdita totale o parziale del trattamento di quiescenza, si procederà da parte dell'Ente al riscatto della polizza e l'impiegato avrà diritto nel primo caso, ad una quota del valore di riscatto proporzionale al rapporto tra l'ammontare dei premi individuali corrisposti e quello dei premi complessivamente versati, e, nel secondo caso, ad una somma corrispondente alla quota suddetta aumentata dei 3/4 del valore di riscatto relativo ai premi versati dall'Ente.

Qualora la cessazione dal servizio avvenga per dimissioni, all'impiegato spetterà soltanto il trattamento fissato per il primo caso previsto nel comma precedente.

Qualora la cessazione dal servizio dell'impiegato avvenga per infermità o morte dovuta a causa del servizio medesimo il trattamento di quiescenza di cui al presente articolo esclude il diritto al trattamento privilegiato previsto dall'ordinamento in vigore per le pensioni degli impiegati dello Stato.

Art. 7.

L'impiegato che in base al regolamento della Camera di commercio di provenienza abbia, all'atto dell'inquadramento nei ruoli statali, maturato l'anzianità per ottenere la liquidazione del trattamento di quiescenza in caso di cessazione dal servizio in seguito a richiesta o dimissioni potrà chiedere entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il collocamento a riposo con diritto ad ottenere la liquidazione del relativo trattamento di quiescenza. All'impiegato che non si avvarrà di detta facoltà saranno applicabili le norme di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6.

Art. 8.

È data facoltà all'impiegato fruente di trattamento di quiescenza in capitale una volta tanto o in polizza di assicurazione, di optare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per la pensione di Stato, limitatamente al periodo di servizio prestato dopo l'inquadramento esclusa la facoltà di riscatto per i servizi prestati anteriormente.

L'impiegato che opti per il suddetto trattamento di pensione avrà diritto al ritiro dell'intero fondo accantonato o alla consegna della polizza. In quest'ultimo caso avrà facoltà di riscattare la polizza stessa oppure di mantenerla in vigore assumendo a suo esclusivo carico l'onere dei relativi premi.

Il pagamento a favore dell'impiegato del fondo accantonato o del valore di riscatto della polizza nei casi anzidetti sarà peraltro effettuato soltanto al momento della definitiva cessazione dal servizio dell'impiegato stesso, restando le relative somme accantonate ed investite nei modi prescritti al successivo art. 11.

Ove l'interessato opti per il mantenimento in vigore della polizza, assumendo a proprio carico il pagamento dei relativi premi, la polizza continuerà a rimanere vincolata a favore dell'Ente sino alla data di effettiva cessazione dal servizio, ferma restando in tutti i casi anzidetti l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli per quanto attiene alle limitazioni previste dalle norme vigenti per i dipendenti statali nei riguardi della perdita totale o parziale del trattamento di quiescenza.

Per il conseguimento del trattamento di pensione di Stato si valuteranno i servizi resi a partire dalla data dell'inquadramento nei ruoli statali. Tuttavia è data facoltà all'impiegato fruente del trattamento di quiescenza in polizza di assicurazione e che ai sensi del precedente comma 2° non abbia provveduto al riscatto della polizza, di chiedere che detta valutazione abbia inizio dalla data dell'opzione.

Per il periodo intercorrente tra la data d'inquadramento e quella dell'opzione dovrà essere versato al Tesoro dello Stato un contributo complessivo del 18 % degli stipendi ed assegni utili pel trattamento di quiescenza, goduti dall'impiegato nel periodo anzidetto. Da tale versamento sono esclusi gli impiegati che a norma del precedente comma 5° si avvarranno della facoltà di chiedere che la valutazione dei servizi resi ai fini di pensione abbia inizio a partire dalla data dell'opzione.

A detto versamento sarà provveduto mediante prelevamento dai fondi di quiescenza accantonati a favore dell'impiegato ai sensi del precedente 3° comma, o mediante versamento diretto da parte dell'impiegato che non abbia ritenuto di riscattare la polizza accesa a suo nome per il trattamento di quiescenza preesistente.

La liquidazione della pensione di Stato, o della indennità per una sola volta nel caso che il numero degli anni di servizio prestati dall'impiegato nei ruoli statali non raggiungesse il limite minimo di anni di servizio necessari per ottenere il diritto alla pensione, sarà regolata in conformità delle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

In conformità di quanto disposto dall'art. 76 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa l'entità del trattamento di quiescenza sarà costituita:

a) per il periodo di servizio prestato fino all'atto dell'inquadramento sulla base dei preesistenti apporti ai rispettivi fondi collettivi o individuali e sulla base delle effettive contribuzioni deliberate dalle Camere, ivi compresa l'integrazione del trattamento di quiescenza operata in virtù dell'art. 106 del regolamento generale per l'attuazione del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

b) per il periodo di servizio successivo all'inquadramento sulla base di apporti e contribuzioni pari complessivamente al 18 % dello stipendio e della parte di assegno personale utile agli effetti del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 73 del testo unico.

Art. 10.

Alla formazione della predetta aliquota del 18 % per il trattamento di quiescenza relativo al servizio prestato successivamente all'inquadramento, il personale inquadrato nei ruoli dello Stato di cui al presente decreto contribuirà in ragione del 6 % dello stipendio e della parte di assegno personale utile agli effetti del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 73 del testo unico. Il restante 12 % andrà a carico dei Consigli provinciali delle corporazioni.

La liquidazione delle anzidette contribuzioni dovrà effettuarsi mensilmente all'atto della liquidazione degli stipendi ed il Ministero delle corporazioni verserà ogni semestre l'ammontare delle contribuzioni del 6 % trattenuto, nella liquidazione degli stipendi degli impiegati anzidetti ai Consigli che amministrano i rispettivi trattamenti di quiescenza. A tali Consigli, pure ogni semestre, dovranno essere rimesse le contribuzioni del 12 % per il trattamento di quiescenza da parte dei Consigli presso i cui uffici gli impiegati stessi prestano effettivo servizio.

Le contribuzioni relative al trattamento di quiescenza per gli impiegati che, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto abbiano optato per la pensione di Stato, saranno versate al Tesoro dello Stato dal Ministero delle corporazioni e dai Consigli presso i quali gli impiegati prestano effettivo servizio rispettivamente nelle anzidette misure del 6 % e del 12 %.

Nessun rimborso è dovuto al Tesoro dello Stato ai sensi degli articoli 3 e 9 del R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 giugno 1937, n. 1000, per le liquidazioni delle future pensioni o delle indennità per una sola volta spettanti al personale che ha optato per la pensione di Stato, ai sensi del precedente art. 8.

Art. 11.

I Consigli dovranno tenere distinte gestioni, da contabilizzare come aziende speciali nel bilancio consiliare, per i fondi accantonati e comunque da essi amministrati per il trattamento di quiescenza al personale proveniente dai cessati ruoli delle Camere di commercio.

Tutti gli investimenti di somme relative a detti accantonamenti dovranno essere effettuati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; tuttavia, non più di 1/10 dei singoli fondi potrà essere depositato presso l'Istituto di emissione ovvero presso le Casse di risparmio ordinarie o presso altri Istituti di credito di diritto pubblico.

Potranno essere conservati gli investimenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in modo diverso dalle norme suindicate, purchè effettuati nelle forme consentite dai rispettivi ordinamenti delle cessate Camere di commercio.

Art. 12.

Le assicurazioni da stipulare nei casi di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni dovranno essere contratte in quelle forme che prevedano anche il caso di morte. Potranno essere ammesse, mediante preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni altre forme di assicurazione solo nel caso nel quale l'Istituto anzidetto non potesse addivenire alla stipulazione dei contratti per le forme che prevedono anche il caso di morte.

Le polizze saranno vincolate a favore del Consiglio sino alla cessazione dal servizio dell'impiegato e saranno regolate dalle norme contenute nei commi 6° e seguenti dell'art. 6 del presente decreto.

Art. 13.

Degli obblighi inerenti al pagamento dei premi relativi alle polizze di assicurazione, risponde il Consiglio che ha stipulato le polizze medesime sino al momento in cui l'impiegato cessa dal servizio.

Peraltro, in tutti i casi di sospensione o riduzione dello stipendio resta corrispondentemente sospeso o ridotto il versamento della quota di premio a carico dell'Ente e dell'impiegato e conseguentemente sono ridotti i benefici di polizza salva la facoltà dell'interessato di assumere a proprio carico la differenza della quota del premio complessivo.

Analogo criterio sarà seguito anche quando il trattamento di quiescenza sia costituito sotto forma della corresponsione di un capitale una volta tanto.

Art. 14.

Il trattamento di quiescenza dell'impiegato che sia destinato a prestar servizio in un Ufficio diverso da quello del Consiglio dai cui ruoli l'impiegato stesso proviene, continua ad essere amministrato da quest'ultimo Consiglio.

Art. 15.

Alle singole liquidazioni future del trattamento di quiescenza al personale di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà provveduto ai sensi dell'art. 76 del testo unico mediante apposita deliberazione del Consiglio che amministra i rispettivi fondi da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero delle corporazioni.

In tale sede come in ogni altra che fosse ritenuta opportuna, il Ministero delle corporazioni, prima di autorizzare il provvedimento anzidetto, si accerterà che nel calcolo degli apporti delle effettive contribuzioni fatte ai trattamenti di quiescenza per il periodo anteriore all'inquadramento nei ruoli statali, siano state osservate le norme dei relativi regolamenti deliberati dalle cessate Camere e che, comunque, l'entità del trattamento sia costituita in conformità al disposto di cui all'art. 9 del presente decreto.

Art. 16.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le norme contenute nei regolamenti camerali relativamente alla devoluzione a favore dei fondi di previdenza, comunque costituiti, di tutti gli altri proventi di qualsiasi natura e per qualsiasi titolo eventualmente attribuiti in precedenza, ai fondi medesimi.

Art. 17.

I fondi di quiescenza comunque non liquidati al personale saranno devoluti al Consiglio, tenuto ad amministrare il relativo trattamento di quiescenza.

Art. 18.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, *foglio* 10. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 gennaio 1942-XX, n. 963.

Approvazione degli statuti redatti dagli Istituti fascisti autonomi per le case popolari delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo.

N. 963. R. decreto 15 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, sono approvati gli statuti redatti dagli Istituti fascisti autonomi per le case popolari delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo per regolare la gestione delle apposite Sezioni costituite dai medesimi Istituti per la costruzione e gestione di alloggi da destinare agli operai addetti alle miniere di zolfo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 11 luglio 1942-XX, n. 964.

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione.

N. 964. R. decreto 11 luglio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Università di Ferrara viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 3143,55, disposta in suo favore dal Comitato promotore per le onoranze al tenente Severino Giannelli, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del tenente Severino Giannelli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 11 luglio 1942-XX, n. 965.

Autorizzazione alla R. Accademia delle arti del disegno di Firenze ad accettare un lascito.

N. 965. R. decreto 11 luglio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la R. Accademia delle arti del disegno di Firenze, viene autorizzata ad accettare la somma di L. 135.000 in buoni del Tesoro novennali derivante dalla vendita di quadri lasciati dal compianto ing. Ferroni per la istituzione del premio di pittura « Egisto Ferroni » di L. 10.000 da destinare periodicamente ad un giovane pittore che meglio rappresenterà una scena della vita vissuta da una famiglia colonica e secondo le norme che verranno stabilite da apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 11 luglio 1942-XX, n. 966.

Erezione in ente morale della Fondazione della piccola biblioteca scolastica di Valle S. Bartolomeo, frazione di Alessandria.

N. 966. R. decreto 11 luglio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione derivante dal legato di L. 10.000 in cartelle di Rendita 5 % al valore nominale, disposto dalla signorina Angiolina De Paolini, per mantenere in buona efficienza la piccola biblioteca scolastica di Valle S. Bartolomeo, frazione di Alessandria, viene eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Leucio » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 17 maggio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Leucio » di pertinenza, come dagli atti, degli eredi di Buonanno Angelo fu Antonio e riportato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa in testa alla ditta Buonanno Angelo fu Antonio, al foglio di mappa 14, particella 23, per la superficie di ha. 0.90.38 e con l'imponibile di L. 99,42.

Detto fondo confina colla proprietà Petrella Angelo, Buonanno Luigi, ecc., colla proprietà Papa Nicola, colla via comunale di S. Leucio, colla proprietà Russo Raffaele;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 giugno 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Leucio » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1942-XX
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 387.

(3322)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1942-XX.

Sottoposizione al visto del sindacatore delle azioni della S. A. Magazzini italiani per tutte le borse « P.T.B. », con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Magazzini italiani per

tutte le borse (P.T.B.) con sede in Milano, corso Venezia n. 24, posta sotto sindacato con decreto 21 gennaio 1941-XIX;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i possessori delle azioni della Società anonima Magazzini italiani per tutte le borse (P.T.B) dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sindacatore sig. Cons. naz. Luciano Gottardi, presso la sede della Società in corso Venezia n. 24.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sindacatore dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939 salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » e « Corriere della Sera » di Milano.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sindacatore della Società anonima Magazzini italiani per tutte le borse (P.T.B) sig. Cons. naz. Luciano Gottardi.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3440)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1942-XX.

Proroga per l'anno 1942 dell'applicazione del decreto Ministeriale 28 luglio 1938-XVII concernente la determinazione del contributo sindacale dovuto dagli esercenti cave, segherie e laboratori di marmo e pietre nelle provincie di Apuania e Lucca.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Visto il proprio decreto 28 luglio 1938 relativo alla determinazione del contributo a carico degli esercenti cave, segherie e laboratori di marmi e pietre nelle provincie di Apuania e Lucca, la cui applicazione è stata prorogata per gli anni 1939 e 1940 con i decreti Ministeriali 28 marzo 1940-XVIII e 22 dicembre 1940-XIX;

Vista la richiesta delle Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti perchè venga per l'anno 1941 prorogata l'applicazione del predetto decreto 28 luglio 1938:

Decreta:

E' prorogata per l'anno 1941 l'applicazione del decreto Ministeriale 28 luglio 1938, relativo alla determinazione di un contributo sindacale a carico degli esercenti cave, segherie e laboratori di marmo e pietre nelle provincie di Apuania e Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(3439)

DECRETO MINISTERIALE 15 agosto 1942-XX.

Modificazione all'ultimo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 25 giugno 1940-XVIII, concernente le norme speciali tecniche sull'esportazione delle uve da tavola.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI
E PER LE VALUTE

di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il Ministro per le corporazioni, il Ministro per le finanze, e il Ministro per le comunicazioni.

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, numero 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, concernente nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1940-XVIII, concernente norme speciali tecniche per l'esportazione delle uve da tavola;

Ritenuta la necessità di modificare l'ultimo comma dell'art. 2 del precitato decreto Ministeriale 25 giugno 1940-XVIII;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 25 giugno 1940-XVIII, concernente norme speciali tecniche per l'esportazione delle uve da tavola, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero stabilirà ogni anno la data di inizio delle spedizioni dalle varie zone, nonchè, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le varietà di uve da tavola ammesse all'esportazione ».

Roma, addì 15 agosto 1942-XX

Il Ministro per gli scambi e per le valute: RICCARDI
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: PARESCHI
Il Ministro per le corporazioni: RICCI
Il Ministro per le finanze: DI REVEL
Il Ministro per le comunicazioni: HOST VENTURI

(3463)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizione n. 6 relativa all'estensione della disciplina di cui al decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX, limitatamente ad alcuni prodotti ortofrutticoli.

Ai termini del 2° comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 155 del 26 successivo) la disciplina del mercato dei prodotti ortofrutticoli è come appresso estesa:

1) alla provincia di Brescia per le cipolle, pesche, pere e uva fresca per il consumo diretto;

2) alla provincia di Brindisi per i meloni ed i cocomeri.

Il Ministro: PARESCHI

(3442)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5%	114632	40 —	Todarello *Vincenzo* fu Pasquale, dom. a Sulmona (L'Aquila degli Abruzzi).	Todarello *Nazzareno-Luigi* fu Pasquale, ecc., come contro.
Id.	179123	100 —	Bindocci Lorenzo fu Mario, dom. in Roma.	Bindocci Lorenzo fu Mario, *minore sotto la patria potestà della madre Cappelli Egle*, dom in Roma
P. R. 3,50 %	236296	3,50	Tagliabue Bruna fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Olmi *Rosa* fu *Pietro*, ved. Tagliabue Pietro, dom a Milano.	Tagliabue Bruna fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Olmi *Margherita-Rosa* fu *Eugenio*, ecc., come contro.
Id.	499284	105 —	Tagliabue Bruna fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Olmi *Margherita* fu Eugenio vedova Tagliabue, dom. a Milano.	Tagliabue Bruna fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Olmi *Margherita-Rosa* fu Eugenio, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	423363	157,50	Poletto *Emilio* fu *Francesco*, dom. in Padova, vincolato di usufrutto	Poletto *Enrico-Emilio* fu *Francesca*, dom. in Padova vincolato di usufrutto.
Rend. 5 %	176202	240 —	Bonelli Michele fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre *Reggia* Maria fu Francesco ved. Bonelli, dom. a Brescia.	Bonelli Michele fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre *Reggio* Maria fu Francesco ved. Bonelli, dom. a Brescia.
Id.	176203	185 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	176204	60 —	Come sopra, vincolata d'usufrutto a favore di *Reggis* Maria fu Francesco ved. Bonelli, dom. a Brescia.	Come sopra, vincolata d'usufrutto a favore di *Reggio* Maria fu Francesco ved. Bonelli, dom. a Brescia.
Id.	176275	1600 —	Bonelli Michelina fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre *Reggis* Maria fu Francesco ved. Bonelli, dom. a Brescia.	Come contro, sotto la patria potestà della madre *Reggio* Maria fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	176782	530 —	Come sopra, vincolata d'usufrutto a favore di *Reggis* Maria fu Francesco ved. Bonelli, domic. a Brescia.	Come sopra, vincolata d'usufrutto a favore di *Reggio* Maria fu Francesco, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	640872	52 50	Rondo-*Brondetto* Cesira fu Marco, moglie di Giacomone Firmino, dom. a Castellamonte (Torino).	Rondo-*Brovetto* Cesira fu Marco, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	448382	63 —	Rossi Angela fu Pietro, dom. a Novara, con usufrutto a Roggia *Maria* fu *Antonio* ved. Rossi, dom. a Novara	Come contro, con usufrutto a Roggia *Maria-Clara* fu *Andrea* ved. Rossi, dom. a Novara.
Id.	448383	38,50	Rossi Giovanni fu Pietro, dom. a Novara, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	448384	38,50	Rossi Andrea fu Pietro, dom. a Novara, con usufrutto, come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	448385	38,50	Rossi Clara fu Pietro, dom. a Novara, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	448386	38,50	Rossi Giuseppina fu Pietro, dom. a Novara, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	448387	38,50	Rossi Sandra fu Pietro, dom. a Novara, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	408987	42 —	*Berutti o Berruti Teresina* fu Luigi, moglie di Beccuti Corrado, dom. a Novara.	*Berruti Prosperina-Maria-Teresa* fu Luigi, ecc. come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	232409	3500 —	Benfratello Maria fu Guglielmo, nubile, dom. a Palermo, con usufrutto a Barba *Luisa* fu Giovanni, ved. Benfratelli Guglielmo, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a Barba *Aloisa* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	232834	2110,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	385625	875 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	352481	5900 —	Raffin *Gina* fu Romano, minore sotto la patria potestà della madre Macri Sofia fu Michele, ved. di Raffin Romano, dom. a Napoli.	Raffin *Regina* fu Romano, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	177992	1320 —	Tesei *Antonio fu* Emidio, dom. a Roma.	Tesei *Nazzareno di* Emidio, *minore sotto la patria potestà del padre,* dom. a Roma.
B. N. 1943	237 Serie G	Capitale 8000 —	Bonelli *Rina* fu Ulderico.	Bonelli *Erina-Graziosa-Giuseppa* fu Ulderico.
Rendita 5 % (1935)	177118	610 —	Facchetti *Francesco* fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Ghilardi Carmela fu Giacomo, dom. a Treviglio (Bergamo).	Facchetti *Franco* fu *Giovanni Maria*, minore, ecc., come contro.
Id.	177119	5 —	Facchetti Angelo e *Francesco* fu *Giovanni*, minore, ecc., come sopra.	Facchetti Angelo e *Franco* fu *Giovanni-Maria*, minore, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 %	189039	1963,50	Carbonelli Clotilde fu Gaetano, moglie di Meola *Felice* fu Amato, dom. in Napoli, vincolato per dote.	Carbonelli Clotilde fu Gaetano, moglie di Meola *Giovanni-Felice* fu Amato, dom. in Napoli, vincolato per dote.
Cons. 3,50 %	583110	70 —	Gallicet *Francesca* fu Francesco, moglie di Barbier *Battista*, dom. a *Oulx* (Torino).	Gallicet *Marianna-Francesca-Angelica* fu Francesco, moglie di Barbier *Giulio-Giovanni-Battista*, dom. a *Ulzio* (Torino).
P. R. 3,50 %	488564	1750 —	De Bernardi Maria-Vittoria di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto a Broglia *Umbertina* fu Carlo ved. Fessia, dom. a Borgomasino.	Come contro, con usufrutto a Broglia *Maria-Francesca-Umberta* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	488565	1750 —	De Bernardi Elena-Giuseppina di Giovanni, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	488566	1750 —	De Bernardi Vanna-Maria di Giovanni, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. N. 5 %	20463	80 —	Bogliaccino o Bogliacino *Irma* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Castelletto Uzzone (Cuneo).	Bogliaccino o Bogliacino *Beatrice-Ilma* di Giovanni, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	286169	52,50	Viglino *Letizia* fu Teobaldo, minore sotto la patria potestà della madre Risso Maddalena fu Giovanni, ved. Viglino, dom. a Priocca (Cuneo).	Viglino *Lucrezia* fu Teobaldo, ecc., come contro.
Id.	59457	4935 —	Marotta *Raffaela* fu Pietro, moglie di Punaro Giuseppe, dom. a Viggiano (Potenza).	Marotta *Maria-Raffaela-Carolina-Rosa* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	270601	182 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	278286	192,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	373805	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	489143	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	332960	17,50	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	510250	437,50	Vallini Elvira fu *Severino, inabilitata* sotto la *curatela* del marito Luppi Ernesto fu Luigi, dom. a Licciana (Massa).	Vallini Elvira fu *Domenico-Severino, interdetta* sotto la *tutela* del marito, ecc., come contro
P. R. 3,50 % (1934)	390850	21 —	Manghi Aristo fu *Oresto*, dom. a Pisa.	Manghi Aristo fu *Onesto*, dom. a Pisa.
P. R. 3,50 %	10720	157,50	*Dacchillo* Michele fu *Marco*, dom. a New York.	*Dachille* Michele fu *Martire*, dom. a New York.
P. N. 5 %	22554	675 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	18171	140 —	*Dacchilli* Michele fu *Marco*, dom. a New York.	*Dachille* Michele fu *Martire*, dom. a New York.
Id.	108652	350 —	*Dacchille* Michele fu *Marco*, dom. a New York.	*Dachille* Michele fu *Martire*, dom. a New York.
d.	137406	1400 —	*D'Achille* Michele fu Martire, dom. a New York.	*Dachille* Michele fu Martire, dom. a New York

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 20 luglio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2943)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I° - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 4 settembre 1942-XX - N. 156

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,306	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,31	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,275
Id. 3,50 % (1902)	83,425
Id. 3 % lordo	67,80
Id. 5 % (1935)	96,025
Redimib. 3,50 % (1934)	83,375
Id. 5 % (1936)	97,55
Id. 4,75 % (1924)	495,55
Obblig. Venezie 3,50 %	99,625
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,55
Id. 4 % (15-12-43)	98,925
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	97,775
Id. 5 % (15-2-50)	97,525
Id. 5 % (15-9-50)	97,45
Id. 5 % (15-4-51)	97,325

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 460 del 21 agosto 1942-XX relativo ai tipi di etichette tessute e di nastri per tiranti da calzature.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 460 del 21 agosto 1942-XX, in applicazione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di etichette tessute e di nastri per tiranti da calzature possono fabbricare, per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti tipo, aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi di vendita saranno determinati con provvedimento a parte.

3. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento, è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno e all'Ente del Tessile Nazionale.

4. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

5. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE DELLE ETICHETTE TESSUTE E DEI NASTRI PER TIRANTI CALZATURE CON DICITURA.

TIPO 1. — *Etichette raion a nastro, tessuto a due colori* (uno di fondo, uno di broccato). Raion viscoso 2ª qualità intermedia titolo 60/2 torsione organzino in ordito; raion viscosa 2ª qualità intermedia titolo 100 per la trama di fondo e titolo 200 per la trama di broccato. Inserzioni di fondo n. 34 al cm. Tintura con colori diretti.

Detto tipo può essere prodotto nelle seguenti altezze e corrispondenti pesi:

Alt. mm.	Peso per mt. 100	Totale fili in ordito
7	gr. 136	46
10	» 187	60
15	» 279	88
20	» 361	112
25	» 454	140
32	» 590	174
35	» 625	188
45	» 801	239

TIPO 1-*a*. — *Idem, tessuto a tre o più colori* (uno di fondo, due o più colori di broccato).

TIPO 2. — *Etichetta seta e raion a nastro, tessuto a due colori* (uno di fondo, uno di broccato). Organzino « qualità speciale » titolo 40/44 (tre capi 13/15) tinto puro in ordito; raion viscosa 2ª qualità intermedia titolo 100 per la trama di fondo e titolo 200 per la trama di broccato. Inserzioni di fondo n. 36 al cm. Tintura con colori diretti.

Detto tipo può essere prodotto nelle seguenti altezze e corrispondenti pesi:

Alt. mm.	Peso per mt. 100	Totale fili in ordito
5	gr. 57	54
7	» 101	60
10	» 144	84
15	» 108	110
20	» 277	144
25	» 342	174
32	» 444	236
50	» 687	352

TIPO 2-*a*. — *Idem, tessuto a tre o più colori* (uno di fondo, due o più colori di broccato).

TIPO 3. — *Etichette raion tessute in pezza a due colori* (uno di fondo, uno di broccato). Altezza mm. 1120 compreso le cimosse, con falsa al centro = n. 14 strisce di etichette sull'altezza totale. Peso medio gr. 234 al mtl. Raion viscosa 2ª qualità intermedia titolo 75 con torsione aumentata a 800 giri, incollata (fili 11648 fondo), e titolo 60/2 torsione organzino (fili 192 bordi), in ordito; raion viscosa 2ª qualità intermedia titolo 120 per la trama di fondo e titolo 200 per la trama di broccato. Inserzioni di fondo n. 34 al cm. Tintura con colori diretti.

TIPO 3-*a*. — *Idem, tessute a tre o più colori* (uno di fondo, due o più colori di broccato).

TIPO 4. — *Etichetta seta e raion tessute in pezza a due colori* (uno di fondo, uno di broccato). Altezza mm. 1120 compreso le cimosse, con falsa cimossa al centro = n. 14 striscie di etichette sull'altezza totale. Peso medio gr. 229 al mtl. Organzino « qualità speciale » titolo 40/44 (tre capi 13/15) tinto puro fili 13440 (fondo) e raion viscosa 2ª qualità intermedia titolo 60/2 torsione organzino, fili 192 (bordi), in ordito; raion viscosa 2ª qualità intermedia titolo 150 per la trama di fondo e titolo 200 per la trama di broccato. Inserzioni di fondo n. 38 al cm. Tintura con colori diretti.

TIPO 4-*a*. — *Idem, tessuto a tre o più colori* (uno di fondo, due o più colori di broccato).

TIPO 5. — *Nastro tubolare a doppia faccia tre tiranti calzature con dicitura*. Altezza mm. 20, peso gr. 612 per mt. 100. Raion viscosa 2ª qualità intermedia titolo 60/2 torsione organzino (fili 200), in ordito; raion viscosa 2ª qualità intermedia titolo 300 a un capo per la trama di fondo e per la trama di dicitura. Inserzioni di fondo n. 23 al cm. Tintura con colori diretti.

(3441)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Comunicato riguardante i prezzi di filati di agugliera di pelo d'angora (rettifica)

Il Ministero delle corporazioni rende noto che al rigo 4° del comma 12 del provvedimento P. 427 del 30 luglio c. a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 188 dell'11 agosto c. a. e relativo ai prezzi di filati di agugliera di pelo d'angora la frase « *a prezzi non superiori* a quelli fissati » va rettificata in « *a prezzi superiori* a quelli fissati ».

(3450)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI ROMA

A) COSTITUZIONI

1448. *Pontecorvo Eugenia ved. Anticoli*. — Registro ditte n. 116.324. Sede: Roma, Largo Chigi, 6. Forma giuridica: individuale. Commercio di articoli per abbigliamento per uomo. Proprietaria: Pontecorvo Eugenia ved. Anticoli di Leone, Roma, via Arenula, 16. (Denuncia presentata in data 24 aprile 1942-XX a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1449. *Tedeschi Perla Emma*. — Registro ditte n. 116.580. Sede: Roma, via Fabio Massimo, 39. Forma giuridica: individuale. Commercio di articoli di merceria e per abbigliamento. Proprietaria: Tedeschi Perla Emma di Angelo, Roma, via Simeto, 12. (Denuncia presentata in data 25 aprile 1942-XX a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1450. *Ditta Piperno Salvatore di Piperno Marx*. — Registro ditte n. 116.256. Sede: Roma, via dei Falegnami, 79. Forma giuridica: individuale. Commercio all'ingrosso di merceria, maglieria e calzetteria. Proprietario: Piperno Marx fu Salvatore, Roma, piazza Cenci, 7-A. (Denuncia presentata in data 25 aprile 1942-XX a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1451. *Sermoneta Giuditta*. — Registro ditte n. 4314. Sede: Roma, via della Stelletta, 28. Forma giuridica: individuale. Laboratorio di rammendatrice. Proprietaria: Sermoneta Giuditta fu Prospero, Roma, via Piemonte, 117. (Denuncia presentata in data 25 aprile 1942-XX a' sensi dell'art. 47 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1452. *Ditta Aron Di Capua*. — Registro ditte n. 118.763. Sede: Roma, corso Vittorio Emanuele, dal 61 al 65. Forma giuridica: società di fatto. Commercio di tessuti. Soci: 1) Di Capua Carlo fu Guido, Roma, via Flaminia, 19; 2) Di Capua Adriana fu Guido, via A. Chinotto, 1; 3) Di Capua Paolo fu Guido, viale XXI Aprile, 14; 4) Di Capua Luisa fu Guido, via Flaminia, 19; 5) Di Capua Anna fu Guido, via Flaminia, 19; 6) Di Capua Mario fu Guido, via Flaminia, 19. Gestore: Carlo Di Capua fu Guido, via Flaminia, 19. (Denuncia presentata in data 22 maggio 1942-XX a' sensi dell'art. 71 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1453. *Umberto Anguillara e figlio Franco.* — Registro ditte n. 118.913. Sede: Roma, via Volturno, 13. Forma giuridica: individuale. Commercio di tessuti, confezioni, coperte, articoli per abbigliamento, abiti, maglie, camicie, mutande e calze per uomo. Proprietario: Anguillara Franco fu Umberto, Roma, via Ardea, 27. (Denuncia presentata in data 8 giugno 1942-XX a' sensi dell'art. 71 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1454. *Ditta Aldo Finzi di Giacomo Finzi.* — Registro ditte n. 119.027. Sede: Roma, via S. Bartolomeo dei Vaccinari, 16. Forma giuridica: individuale. Commercio all'ingrosso di tessuti. Proprietario: Finzi Giacomo fu Aldo, Roma, via Arenula, 29. (Denuncia presentata in data 15 giugno 1942-XX a' sensi dell'art. 71 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

B) MODIFICAZIONI

63. *Anticoli Cesare di Samuele.* — Registro ditte n. 49.378. Sede: Roma, via Alessandria, 131. Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie. Proprietario: Anticoli Cesare fu Samuele, Roma, via Alessandria, 129. (Dichiarazione di fallimento con sentenza del Regio tribunale di Roma in data 3 giugno 1942-XX).

129. *Astrologo Salvatore fu Leone.* — Registro ditte numero 30.618. Sede: Roma, via Natale del Grande, 34-35, vendita articoli per abbigliamento; mercato piazza della Cancelleria vendita mercerie (banco). Forma giuridica: individuale. Proprietario: Astrologo Salvatore fu Leone, Roma, via del Progresso, 23. (Cessazione del banco in piazza della Cancelleria in data 26 maggio 1942-XX).

299. *Della Torre Angelo di Giacomo.* — Registro ditte numero 61.106. Sede: Roma, via Portico d'Ottavia, 55. Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie e chincaglie. Proprietario: Della Torre Angelo di Giacomo, Roma, via Portico d'Ottavia, 20. (Inizio di vendita all'ingrosso di bassa profumeria, merceria e giocattoli, in data 9 dicembre 1940-XIX).

301. *Della Torre Giacomo fu Angelo.* — Registro ditte numero 9686. Sede: Roma, via dei Genovesi, 12-A. Forma giuridica: individuale. Commercio carta da macero. Proprietario: Della Torre Giacomo fu Angelo, Roma, via dei Genovesi, 20. (Nomina a procuratore del figlio Mario Della Torre, Roma, via della Luce, 16, gestore in data 2 giugno 1942-XX).

410. *Di Nepi Isacco fu Sabato.* — Registro ditte n. 98.701. Sede: Roma, via dei Cappellari, 33. Forma giuridica: individuale. Commercio materiali da costruzione. Proprietario: Di Nepi Isacco fu Sabato, Roma, via Paolo Segneri, 14. (Trasferimento dell'azienda a via in Caterina, 18, in data 11 novembre 1939-XVIII).

628. *Fiorentino Adele fu Giuseppe.* — Registro ditte numero 70.997. Sede: Roma, via dei Baullari, 128. Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti. Proprietaria: Fiorentino Adele fu Giuseppe, Roma, piazza della Cancelleria, 62. (Chiusura del fallimento dichiarato il 29 gennaio 1942-XX, per concordato omologato il 3 giugno 1942-XX).

686. Funaro Pacifico di Giuseppe. — Registro ditte n. 86.113. Sede: Roma, via Tribuna di Campitelli, 11. Forma giuridica: individuale. Commercio maglieria. Proprietario: Funaro Pacifico di Giuseppe, Roma, via del Tempio, 4. (Attività esercitata: commercio all'ingrosso di maglieria e confezioni).

943. — *Piperno Angelo fu Tranquillo.* — Registro ditte n. 94.063. Sede: Roma, via S. Maria del Pianto, 53. Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie e filati. Proprietario: Piperno Angelo fu Tranquillo, Roma, via S. Maria del Pianto, 53. (Attività esercitata: commercio all'ingrosso sin dal 1936).

1015. *Scazzocchio Vittorio fu Pacifico.* — Registro ditte n. 17.691. Sede: Roma, via degli Avignonesi, 33. Forma giuridica: individuale. Rappresentante di articoli di cappelleria. Proprietario: Scazzocchio Vittorio fu Pacifico, Roma, via degli Avignonesi, 33. (Vendita anche in proprio di articoli di moda inerenti alla cappelleria dal 1937).

1397. *Perugia Pellegrino di Cesare.* — Registro ditte numero 15.871. Sede: Subiaco, via Cadorna, 62, commercio tessuti, via Cadorna, 64, commercio letti, mobili e confezioni; commercio ambulante tessuti e confezioni. Forma giuridica: individuale. Proprietario: Perugia Pellegrino di Cesare, Subiaco, viale Principe Umberto, 15. (Il commercio ambulante è cessato in data 30 luglio 1941-XIX).

1147. *Sonnino Rosa fu Mosè.* — Registro ditte n. 103.260. Sede: Roma, via Borgognona, 27, già in via Belsiana, 69. Forma giuridica: individuale. Commercio di carta da involgere, cartoni e rifiuti di carta. Proprietaria: Sonnino Rosa fu Mosè, Roma, via S. Francesco, 148. (Nomina a procuratore del figlio della Torre Arnaldo di Giacomo, Roma, via Dandolo, 16, in data 30 maggio 1942-XX).

1417. *Caviglia Settimio di Guglielmo.* — Registro ditte n. 109.806. Sede: Roma, via S. Angelo in Pescheria, 1-a. Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti di lana, seta, cotone, rayon e mercerie. Proprietario: Caviglia Settimio di Guglielmo, Roma, via Nomentana, 13. (Trasferimento dell'azienda a via dei Falegnami, 3, in data 29 novembre 1940).

C) CESSAZIONI

4. *Ajò Abramo fu Salomone.* — Registro ditte n. 103.193. Sede: Roma, via della Reginella, 10. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Ajò Abramo fu Salomone. (Cessata in data 14 agosto 1940-XVIII).

5. *Ajò Adelaide di Abramo.* — Registro ditte n. 103.194. Sede: Roma, Trionfale mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio pelletterie e bijouteries ombrelli e chincaglie (ambulante). Proprietaria: Ajò Adelaide di Abramo, Roma, via Reginella, 10. (Cessata in data 14 agosto 1940-XVIII).

7. *Ajò Giacobbe fu Salomone.* — Registro ditte n. 67.806. Sede: Roma, via Portico d'Ottavia, 9. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Ajò Giacobbe fu Salomone. (Cessata nel 1940).

12. *Amati Adolfo fu Giovanni.* — Registro ditte n. 31.666. Sede: Roma, via dei Genovesi, 31-A. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Amati Adolfo fu Giovanni. (Cessata nel 1940).

13. *Amati Alberto fu Giacomo.* — Registro ditte n. 102.379. Sede: Roma, via Aurelio Saffi, 11. Forma giuridica: individuale. Commercio cartoline di Roma (ambulante). Proprietario: Amati Alberto fu Giacomo. (Cessata nel 1940).

14. *Amati Alberto fu Giovanni.* — Registro ditte n. 42.995. Sede: Tivoli, piazza Domenico Tani, 15. Forma giuridica: individuale. Commercio mosaici, bijouteries (ambulante). Proprietario: Amati Alberto fu Giovanni. (Cessata in data 24 aprile 1942-XX).

15. *Amati Amelia fu Giacomo.* — Registro ditte n. 76.401. Sede: Roma, piazza Vittorio Emanuele mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio maglieria (ambulante). Proprietaria: Amati Amelia fu Giacomo, Roma, via Domenichino n. 7. (Cessata nel 1940).

17. *Amati Celeste in Di Segni di Giacomo.* — Registro ditte n. 7798. Sede, Roma, piazza Cancelleria mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio biancheria confezionata (ambulante). Proprietaria: Amati Celeste in Di Segni, Roma, via A Saffi, 25. (Cessata nel 1940).

19. *Amati Fernanda fu Aronne.* — Registro ditte n. 32.039. Sede: Roma, via del Pigneto mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie e confezioni (ambulante). Proprietaria: Amati Fernanda fu Aronne, Roma, via del Pigneto, n. 77. (Cessata nel 1940).

21. *Amati Giovanni di Alberto.* — Registro ditte n. 106.620. Sede: Tivoli, piazza Domenico Tavani, 15. Forma giuridica: individuale. Commercio chincaglierie (ambulante). Proprietario: Amati Giovanni di Alberto. (Cessata il 24 aprile 1942).

23. *Amati Ida fu Aron.* — Registro ditte n. 77.100. Sede: Roma, via del Pigneto mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante) Proprietaria: Amati Ida fu Aron, Roma, via Grosseto, 17. (Cessata il 14 agosto 1940).

28. *Amati Romolo di Giacobbe.* — Registro ditte n. 102.399. Sede: Roma, via Aurelio Saffi, 11. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Amati Romolo di Giacobbe. (Cessata nel 1940).

30. *Amati Salvatore fu Giacomo.* — Registro ditte n. 8777. Sede: Roma, piazza S. Cosimato mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio maglierie (ambulante). Proprietario: Amati Salvatore fu Giacomo, Roma, via Angelo Tittoni, 4. (Cessata nel 1940).

31. *Amati Samuele fu Aron.* — Registro ditte n. 102.495. Sede: Roma, via del Moro, 31. Forma giuridica: individuale. Commercio cartoline (ambulante). Proprietario: Amati Samuele fu Aron. (Cessata in data 10 aprile 1942)

36. *Anav Adelaide fu Angelo.* — Registro ditte n. 104.182. Sede: Roma, Campo de' Fiori mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio di confezioni (ambulante). Proprietaria:

Anav Adelaide fu Angelo, Roma, via Portico d'Ottavia, 7. (Cessata con denuncia del 19 aprile 1942-XX).

39. *Anav Anita fu Angelo.* — Registro ditte n. 102.496. Sede: Roma, piazza Mastrogiorgio mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio erbaggi e frutta (ambulante). Proprietaria: Anav Anita fu Angelo, Roma, piazza S. Maria Liberatrice n. 27. (Cessata in data 14 agosto 1939-XVII).

45. *Anav Saadi Ida di Graziano.* — Registro ditte n. 102.497. Sede: Roma, via Giubbonari, 23. Forma giuridica: individuale. Commercio ambulante cravatte e pelleterie. Proprietaria: Anav Saadi Ida di Graziano. (Cessata in data 10 aprile 1942-XX).

47. *Anav Settimio di Graziano.* — Registro ditte n. 4622. Sede: Roma, via Giubbonari, 23. Forma giuridica: individuale. Commercio cravatte e pelletterie (ambulante). Proprietario: Anav Settimio di Graziano. (Cessata con denunzia dell'8 aprile 1942-XX).

50. *Anguillara Umberto fu Alberto.* — Registro ditte n. 1633. Sede: Roma, via Volturno, 13. Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti manufatti. Proprietario: Anguillara Umberto fu Alberto, Roma, via Milazzo, 51. (In seguito alla morte del proprietario, l'azienda è passata al figlio Anguillara Franco, in data 5 aprile 1942-XX).

52. *Anticoli Adelaide fu Mosè.* — Registro ditte n. 31.678. Sede: Roma, piazza Cancelleria mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio oggetti antichi (ambulante). Proprietaria: Anticoli Adelaide fu Mosè, Roma, via Reginella, 2. (Cessata con denunzia del 9 aprile 1942-XX).

53. *Anticoli Alberto fu Giacobbe.* — Registro ditte n. 4662. Sede: Roma, via Portico d'Ottavia, 21. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Anticoli Alberto fu Giacobbe. (Cessata in data 13 agosto 1940-XVIII).

55. *Anticoli Allegra di Giuseppe.* — Registro ditte n. 104.940. Sede: Roma, piazza Testaccio mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie (ambulante). Proprietaria: Anticoli Allegra di Giuseppe, Roma, via G. Venezian, 19-A. (Cessata in data 14 agosto 1940-XVIII).

59. *Anticoli Aronne fu Pellegrino.* — Registro ditte numero 36.272. Sede: Roma, piazza Costaguti, 34. Forma giuridica: individuale. Commercio merci chincaglie (ambulante). Proprietario: Anticoli Aronne fu Pellegrino. (Cessata nel 1939).

60. *Anticoli Enrichetta di Lazzaro.* — Registro ditte numero 81.691. Sede: Roma, piazza Vittorio Emanuele mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio calze (ambulante). Proprietaria: Anticoli Enrichetta di Lazzaro, Roma, via Giovanni de Jacobis lotto 24, Garbatella. (Cessata nell'agosto 1940-XVIII).

68. *Anticoli Ester fu Giacobbe.* — Registro ditte n. 25.076. Sede: Roma, piazza dell'Oca mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietaria: Anticoli Ester fu Giacobbe, Roma, via Portico d'Ottavia, 21. (Cessata nell'agosto 1940-XVIII).

70. *Anticoli Flaminia di Giuseppe.* — Registro ditte numero 102.498. Sede: Roma, via Lucca, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietaria: Anticoli Flaminia di Giuseppe, Roma, via Antonio Rubino, 4. (Cessata in data 14 agosto 1940-XVIII).

75. *Anticoli Giuseppe fu Asriele.* — Registro ditte n. 7209. Sede: Roma, piazza Cancelleria, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti (ambulante). Proprietario: Anticoli Giuseppe fu Asriele, Roma, Largo Arenula, 18. (Cessata nel 1940).

78. *Anticoli Giuseppe di Prospero.* — Registro ditte n. 3977. Sede: Roma, via Antonio Rubino, 37. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Anticoli Giuseppe di Prospero. (Cessata in data 12 agosto 1940-XVIII).

86. *Anticoli Lazzaro fu Giuseppe.* — Registro ditte n. 94.332. Sede: Roma, piazza Vittorio Emanuele, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio calze (ambulante). Proprietario: Anticoli Lazzaro fu Giuseppe, Roma, via Reginella, 25. (Cessata nell'agosto 1940-XVIII).

91. *Anticoli Pacifico fu Angelo.* — Registro ditte n. 10.569. Sede: Roma, Campo de' Fiori, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Anticoli Pacifico fu Angelo, Roma, via Francesco Carletti, 8. (Cessata con denuncia dell'8 aprile 1942-XX).

92. *Anticoli Rosa di Giuseppe.* — Registro ditte n. 36.281. Sede: Roma, via Montebello, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietaria: Anticoli Rosa di Giuseppe, Roma, via Portico d'Ottavia n. 13. (Cessata in data 13 agosto 1940-XVIII).

95. *Anticoli Settimio fu Lazzaro.* — Registro ditte n. 102.619. Sede: Roma, vicolo dei Panieri, 17. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Anticoli Settimio fu Lazzaro. (Cessata in data 13 agosto 1940-XVIII).

102. *Ascoli Adele fu Vito.* — Registro ditte n. 103.445. Sede: Roma, via Cerveteri, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietaria: Ascoli Adele fu Vito, Roma, via Antonio Rubino, 4. (Cessata in data 20 agosto 1940-XVIII).

104. *Ascoli Benedetto fu Vito.* — Registro ditte n. 3597. Sede: Roma, piazza Vittorio Emanuele, piazza della Cancelleria, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio e chincaglie (ambulante). Proprietario: Ascoli Benedetto fu Vito, Roma, via Giustino de Jacobis lotto 24. (Cessata in data 26 agosto 1940-XVIII).

109. *Astrologo Angelo di Samuele.* — Registro ditte numero 49.131. Sede: Roma, piazza Costaguti, 29. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Astrologo Angelo di Samuele. (Cessata in data 13 agosto 1940-XVIII).

111. *Astrologo Crescenzio fu Eugenio.* — Registro ditte n. 102.400. Sede: Roma, Campo de' Fiori, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio confezioni (ambulante). Proprietario: Astrologo Crescenzio fu Eugenio, Roma, via Giulia di Gallese, 4. (Cessata con denunzia del 18 aprile 1942-XX).

113. *Astrologo Giacobbe fu Nissim.* — Registro ditte numero 102.267. Sede: Roma, piazza S. Cosimato, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Astrologo Giacobbe fu Nissim, Roma, via Portico d'Ottavia, 19. (Cessata in data 12 agosto 1940-XVIII).

118. *Astrologo Iole fu Bonanno.* — Registro ditte n. 18.301. Sede: Roma, Campo de' Fiori, mercato; piazza Portuense, mercato; via Ostia, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e cincaglie (ambulante). Proprietaria: Astrologo Iole fu Bonanno, Roma, via Arco dei Tolomei, 27. (Cessata nell'agosto 1940-XVIII).

125. *Astrologo Olga fu Bonanno.* — Registro ditte n. 13.279. Sede: Roma, via Montesanto e Campo de' Fiori, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e confezioni (ambulante). Proprietaria: Astrologo Olga fu Bonanno, Roma, via Roma Libera, 10. (Cessata in data 6 giugno 1940-XVIII).

127. *Astrologo Quinta in Mieli fu Giacobbe.* — Registro ditte n. 16.443. Sede: Roma, via Montesanto; Campo de' Fiori; via Portuense, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio confezioni (ambulante). Proprietaria: Astrologo Quinta in Mieli, Roma, via Natale del Grande, 21. (Cessata con denunzia del 9 aprile 1942-XX).

128. *Astrologo Rinaldo fu Giacobbe.* — Registro ditte numero 17.512. Sede: Roma, piazza Cancelleria, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio cartoline e mosaici (ambulante). Proprietario: Astrologo Rinaldo fu Giacobbe, Roma, via Arenula, 16. (Cessata in data 20 ottobre 1939-XVII).

137. *Benigno Giovanni fu Abramo.* — Registro ditte numero 103.447. Sede: Roma, piazza S. Cosimato, 63. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e tessuti (ambulante). Proprietario: Benigno Giovanni fu Abramo. (Cessata nell'agosto 1940-XVIII).

162. *Calò Armanda fu Prospero.* — Registro ditte n. 102.681. Sede: Roma, piazza Costaguti, 34. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietaria: Calò Armanda fu Prospero. (Cessata in data 15 agosto 1940-XVIII).

163. *Calò Armando di Marco.* — Registro ditte n. 102.823. Sede: Roma, via Alessandria, 119. Forma giuridica: individuale. Commercio calze (ambulante). Proprietario. Calò Armando di Marco. (Cessata in data 13 agosto 1940-XVIII).

167. *Calò Davide fu Isacco.* — Registro ditte n. 102.464. Sede: Roma, via della Reginella, 22. Forma giuridica: individuale. Commercio cartoline e mosaici (ambulante). Proprietario: Calò Davide fu Isacco. (Cessata nel 1939).

168. *Calò Davide fu Mosè.* — Registro ditte n. 102.726. Sede: Roma, via dei Vascellari, 18. — Forma giuridica: individuale.

Commercio cartoline e mosaici (ambulante). Proprietario: Calò Davide fu Mosè. (Cessata nel 1940).

174. *Calò Enrica ved. Sed di Angelo.* — Registro ditte numero 102.401. Sede: Roma, via Ostia e piazza Campo de' Fiori, mercati. Forma giuridica: individuale. Commercio confezioni (ambulante). Proprietaria: Calò Enrica ved. Sed di Angelo, Roma, via S. Angelo in Pescheria, 28. (Cessata nell'agosto 1940-XVIII).

183. *Calò Giuseppe fu Pace.* — Registro ditte n. 102.250. Sede: Roma, via dei Giubbonari, 45. Forma giuridica: individuale. Commercio cartoline e mosaici (ambulante). Proprietario: Calò Giuseppe fu Pace. (Cessata in data 15 agosto 1940-XVIII).

184. *Calò Iolanda fu Mosè.* — Registro ditte n. 102.382. Sede: Roma, via Conte Verde, 29. Forma giuridica: individuale. Commercio rottami metallici. Proprietaria: Calò Iolanda fu Mosè, Roma, via Roberto de Nobili, 13. (Cessata in data 15 aprile 1942-XX).

188. *Calò Raimondo fu Davide.* — Registro ditte n. 97.629. Sede: Roma, via Pietro Cossa, 19. Forma giuridica: individuale. Commercio abiti usati. Proprietario: Calò Raimondo fu Davide, Roma, via Pietro Cossa, 13. (Cessata in data 15 giugno 1942-XX).

190. *Calò Rosa fu Samuele.* — Registro ditte n. 102.563. Sede: Roma, via Monte Santo, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio confezioni (ambulante). Proprietaria: Calò Rosa fu Samuele, Roma, via Monte Cenci, 20. (Cessata in data 15 agosto 1940-XVIII).

193. — *Calò Samuele fu Davide.* — Registro ditte n. 102.651. Sede: Roma, via dei Fienili, 66: Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Calò Samuele fu Davide (Cessata in data 14 agosto 1939-XVII).

194. *Calò Samuele fu Prospero.* — Registro ditte n. 54.853. Sede: Roma, via Ostia, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Calò Samuele fu Prospero, Roma, via della Reginella n. 22. (Cessata nel 1940).

195. *Calò Settimio fu Davide.* — Registro ditte n. 102.402. Sede: Roma, via Portico d'Ottavia, 19. Forma giuridica: individuale. Commercio confezioni (ambulante). Proprietario: Calò Settimio fu Davide. (Cessata in data 20 giugno 1940-XVIII).

196. *Calò Vittorio fu Isacco.* — Registro ditte n. 102.564. Sede: Roma, via Portico d'Ottavia, 9. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Calò Vittorio fu Isacco. (Cessata in data 13 maggio 1942-XX).

203. *Castelnuovo Giuseppe.* — Registro ditte n. 64.944. Sede: Roma, via Cavalletti, 2. Forma giuridica: società di fatto. Commercio ingrosso tessuti. Soci: 1) Castelnuovo Manlio fu Giuseppe, Roma, via degli Scipioni, 132; 2) Castelnuovo Leone fu Giuseppe (discriminato), Roma, via Monte Zebio, 32. (Trasformazione in ditta individuale di proprietà di Castelnuovo Leone, con atto notar Albertazzi di Roma in data 1° marzo 1942-XX).

212. *Caviglia Eleonora fu Samuele.* — Registro ditte numero 36.640. Sede: Roma, via Ostia e piazza della Cancelleria, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio confezioni (ambulante). Proprietaria: Caviglia Eleonora fu Samuele, Roma, via Ottaviano, 32. (Cessata in data 28 agosto 1940-XVIII).

227. *S. Caviglia e Figli.* — Registro ditte n. 9468. Sede: Roma, piazza B. Cairoli, 2-A. Commercio maglieria e calzetteria; via Dandolo, 10 laboratorio calze circolari. Forma giuridica: società in nome collettivo: Soci: 1) Caviglia Pacifico fu Samuele (discriminato), Roma, via Dandolo, 19; 2) Caviglia Giuseppe fu Samuele, Roma, via Dandolo, 16. (Trasformazione in ditta individuale di proprietà di Caviglia Pacifico con atto notar Albertazzi di Roma in data 1° aprile 1942-XX).

230. *Caviglia Settimia fu Ioab.* — Registro ditte n. 102.566. Sede: Roma, via Lucca, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio biancheria (ambulante). Proprietaria: Caviglia Settimia fu Ioab, Roma, via S. Elena, 2. (Cessata nel 1939).

234. *Citone Mariano fu Beniamino.* — Registro ditte numero 102.291. Sede: Roma, piazza Cancelleria, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti (ambulante). Proprietario: Citone Mariano fu Beniamino, Roma, via dei Chiavari, 24. (Cessata con denunzia del 25 aprile 1942-XX).

235. *Citoni Adele fu Emanuele.* — Registro ditte n. 90.255. Sede: Roma, piazza Principe di Napoli, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietaria: Citoni Adele fu Emanuele, Roma, piazza Costaguti, 34. (Cessata in data 14 agosto 1940-XVIII).

256. *Dalla Valle Tedeschi.* — Registro ditte n. 96.880. Sede: Roma, corso Umberto I, n. 380. Forma giuridica: società collettiva. Industria sfruttamento del bosco Vallonina (Rieti). Soci: 1) Tedeschi ing. Arrigo fu Isaia, Roma, via Po, 42; 2) Dalla Valle Francesco fu Benedetto (ariano) Roma, via Stazione di S. Pietro, 40. (Scioglimento per non aver raggiunto lo scopo sociale con atto notar Capo, Roma in data 30 giugno 1942-XX).

259. *Dell'Ariccia Benedetto fu Rubino.* — Registro ditte n. 5905. Sede: Roma, piazza B. Cairoli, 9-A. Forma giuridica: individuale. Commercio biancheria (ambulante). Proprietario: Dell'Ariccia Benedetto fu Rubino. (Cessata in data 8 agosto 1940-XVIII).

273. *Della Rocca Alberto di Davide.* — Registro ditte numero 102.347. Sede: Roma, viale Eritrea, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie (ambulante). Proprietario: Della Rocca Alberto di Davide, Roma, via S. Angelo in Pescheria, 12. (Cessata in data 10 agosto 1940-XVIII).

288. *Della Seta Emma fu Isacco.* — Registro ditte n. 54.211. Sede: Roma, piazza S. Cosimato, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio confezioni (ambulante). Proprietaria: Della Seta Emma fu Isacco, Roma, corso Rinascimento, 19. (Cessata in data 12 agosto 1940-XVIII).

300. *Della Torre Enrico fu Salomone.* — Registro ditte numero 102.405. Sede: Roma, piazzale Portuense, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio merci. Proprietario: Della Torre Enrico fu Salomone, Roma, via Roma Libera, 16. (Cessata in data 12 agosto 1940-XVIII).

304. *Del Monte Anita di Marco.* — Registro ditte n. 102.406. Sede: Roma, viale Eritrea e piazza Cancelleria, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e confezioni (ambulante). Proprietaria: Del Monte Anita di Marco, Roma, via dei Falegnami, 20. (Cessata con denunzia del 28 maggio 1942-XX).

305. *Del Monte Armando di Ezechiele.* — Registro ditte n. 75.416. Sede: Roma, piazza Cancelleria, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti (ambulante). Proprietario: Del Monte Armando di Ezechiele, Roma, via di Ponziano, 5. (Cessata nel 1939).

309. *Del Monte Cesare di Mosè.* — Registro ditte n. 108.011. Sede: Roma, Porta Portese, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio confezioni rurali (ambulante). Proprietario: Del Monte Cesare di Mosè, Roma, via Reginella, 2. (Cessata nell'agosto 1940-XVIII).

310. *Del Monte Elena.* — Registro ditte n. 102.407. Sede: Roma, via dei Marescotti, 4. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietaria: Del Monte Elena fu Leone. (Cessata in data 22 agosto 1940-XVIII).

324. *Del Monte Vittorio fu Leone.* — Registro ditte n. 93.060. Sede: Civitavecchia, via Traiana, 68 Forma giuridica: individuale. Commercio confezioni e tessuti (ambulante). Proprietario: Del Monte Vittorio fu Leone. (Cessata in data 14 agosto 1940-XVIII).

329. *Ditta Aron di Capua.* — Registro ditte n. 65.482. Sede: Roma, largo Argentina, 61. Forma giuridica individuale. Commercio tessuti. Proprietario: Di Capua Guido fu Leone, Roma, via Flaminia, 19. (In seguito alla morte del proprietario l'azienda è passata ai figli Calo, Adriano, Paolo, Luisa, Anna e Maria di Capua, in data 1° gennaio 1941-XIX).

395. *Di Nepi Angelo fu Leone.* — Registro ditte n. 54.111. Sede: Roma, via S. Elena, 4. Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti (ambulante). Proprietario: Di Nepi Angelo fu Leone. (Cessata in data 31 marzo 1941-XIX).

400. *Di Nepi Elvira ved. Amati fu Settimio.* — Registro ditte n. 3967. Sede: Roma, via del Mare, 14. Forma giuridica: individuale. Commercio abiti usati. Proprietaria: Di Nepi Elvira ved. Amati, Roma, largo Arenula, 20. (Cessata in data 9 maggio 1942-XX).

509. *Di Segni Lazzaro di Beniamino.* — Registro ditte numero 94.791. Sede: Frascati, via delle Fratte, 32. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Di Segni Lazzaro di Beniamino. (Cessata in data 31 marzo 1941-XIX).

519. *Di Segni Rosa di Giovanni.* — Registro ditte n. 76.928. Sede: Roma, via Orvieto, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio confezioni (ambulante). Proprietaria: Di Segni Rosa di Giovanni, Roma, Garbatella, lotto 32. (Cessata in data 14 agosto 1940-XVIII).

555. *Di Veroli Giacomo fu Angelo.* — Registro ditte numero 78.305. Sede: Genzano di Roma, via Livia, 82. Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti (ambulante). Proprietario: Di Veroli Giacomo fu Angelo. (Cessata in data 1° aprile 1941-XIX).

603. *Fano Salvatore Goffredo fu Michele.* — Registro ditte n. 73.633. Sede: Roma, via Montebello, 10. — Forma giuridica: individuale. Commercio articoli idraulici. Proprietario: Fano Salvatore Goffredo fu Michele, Roma, via Maiella, 15. (Cessata in data 28 gennaio 1942-XX).

621. *Finzi Aldo fu Giacomo.* — Registro ditte n. 6252. Sede: Roma, via S. Bartolomeo dei Vaccinari, 16. Forma giuridica: individuale. Commercio all'ingrosso tessuti. Proprietario: Finzi Aldo fu Giacomo, Roma, via Arenula, 29. (In seguito alla morte del proprietario, l'azienda è passata al figlio Giacomo Finzi in data 8 giugno 1942-XX).

771. *Mieli Marco di Angelo.* — Registro ditte n. 36.801. Sede: Frascati, via Regina Margherita, 3. Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti (ambulante). Proprietario: Mieli Marco di Angelo. (Cessata in data 31 marzo 1941-XIX).

783. *Mieli Silvia di Angelo.* — Registro ditte n. 77.333. Sede: Frascati, via delle Fratte, 32. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e confezioni (ambulante). Proprietaria: Mieli Silvia di Angelo. (Cessata in data 31 marzo 1941).

885. *Pavoncello Virginia di Angelo.* — Registro ditte numero 85.301. Sede: Roma, via Rattazzi, 20-B. Forma giuridica: individuale. Commercio stracci. Proprietaria: Pavoncello Virginia di Angelo, Roma, via Domodossola, 28. (Cessata in data 13 maggio 1942-XX).

944. *Piperno Angelo di Sabato.* — Registro ditte n. 36.799. Sede: Frascati, piazza Fabio Filzi, 6. Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie (ambulante). Proprietario: Piperno Angelo di Sabato. (Cessata in data 31 marzo 1941-XIX).

976. *Piperno Umberto fu Dattilo.* — Registro ditte n. 64.359. Sede: Tolfa, via Frangipane, 6. Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti e mercerie. Proprietario: Piperno Umberto fu Dattilo, Tolfa, via Frangipane, 6. (Cessata nell'agosto 1940-XVIII).

1004. *Sabatello Letizia fu Asriele.* — Registro ditte numero 102.534. Sede: Roma, via Lucca, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio biancheria (ambulante). Proprietaria: Sabatello Letizia fu Asriele, Roma, viale Regina Margherita, 227. (Cessata in data 24 agosto 1940-XVIII).

1007. *Sabatello Renato fu Asriele.* — Registro ditte numero 102.535. Sede: Roma, viale G. Rossini, mercato. Forma giuridica: individuale: Commercio maglie (ambulante). Proprietaria: Sabatello Renata fu Asriele, Roma, viale Regina Margherita, 227. (Cessata in data 14 agosto 1940-XVIII).

1131. *Sonnino Guglielmo fu Giulio.* — Registro ditte numero 83.609. Sede: Roma, via Parlamento, 9. Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti. Proprietario: Sonnino Guglielmo fu Giulio, Roma, via Parlamento, 9. (Cessata in data 23 novembre 1939-XVIII).

1178. *Spagnoletto Virtuosa fu Salomone.* — Registro ditte n. 4051. Sede: Roma, via Portico d'Ottavia, 12. Forma giuridica: individuale. Commercio vestiti usati e tappeti. Proprietaria: Spagnoletto Virtuosa fu Salomone, Roma, via Portico d'Ottavia, 13. (Cessata in data 12 giugno 1942-XX).

1300. *Terracina Leone fu Angelo.* — Registro ditte n. 9961. Sede: Roma, piazza Vittorio Emanuele, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Terracina Leone fu Angelo, Roma, via L. Manara, 25. (Cessata in data 30 marzo 1941-XIX).

1403. *Perugia Umberto di Cesare.* — Registro ditte numero 96.753. Sede: Subiaco, via Garibaldi, 65. Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti e confezioni (ambulante). Proprietario: Perugia Umberto di Cesare, Subiaco, via Cadorna, 52. (Cessata in data 30 luglio 1941-XIX).

1426. — *Astrologo Eleonora in Moscato di Leone.* — Registro ditte n. 111.319. Sede: Roma, via Lucca, mercato. Forma giuridica: individuale. Commercio maglie e confezioni. Proprietaria: Astrologo Eleonora in Moscati, Roma, via S. Maria del Pianto, 1. (Cessata in data 16 agosto 1940-XVIII).

(3427)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 19 agosto 1942-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Vaccileddi (Nuoro).

(3443)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Salandra (Matera), San Cataldo (Caltanissetta), Villalba (Caltanissetta) e Nurri (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Palermo e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. Il dott. Pasquale Giocoli fu Vitantonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Salandra (Matera).

2. Il signor Calogero Burcheri fu Nunzio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Cataldo (Caltanissetta).

3. Il signor Calogero Loiacono fu Rosario è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villalba (Caltanissetta).

4. Il signor Lorenzo Rellini fu Guido è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurri (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1942-XX

V. AZZOLINI

(3434)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Naso (Messina)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 14 febbraio 1940, con il quale è stato nominato il commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Naso, con sede in Naso, ai sensi dell'art. 64 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 20 gennaio 1942-XX, è stato approvato il nuovo statuto del suddetto Monte e che pertanto è il caso di porre fine alla cennata gestione provvisoria dell'azienda, facendo luogo alla regolare costituzione del Consiglio di amministrazione di essa;

Dispone:

I signori dott. Filippo Buttà e Carlo Olivieri sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Naso, con sede in Naso (Messina), per il quadriennio 1942-1945.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1942-XX

V. AZZOLINI

(3222)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Naso (Messina)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Naso, con sede in Naso, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 20 gennaio 1942-XX;

Dispone:

Il signor Sebastiano Coppolino è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Naso, con sede in Naso (Messina), e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1944-XXIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1942-XX

V. AZZOLINI

(3223)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Aiello del Sabato (Avellino), Bisignano (Cosenza), Crosia (Cosenza), Pietradefusi (Avellino), San Stefano del Sole (Avellino), Calcata (Viterbo), Graffignano (Viterbo), Grotte San Stefano (Viterbo), Nepi (Viterbo) e Riola Sardo (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli; dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1) Il signor Vincenzo Gaeta fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aiello del Sabato (Avellino);

2) L'avv. Nicola Trentacapilli fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bisignano (Cosenza);

3) Il signor Francesco De Leonardis fu Raffaele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Crosia (Cosenza);

4) Il signor Giovanni Ventre di Guglielmo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietradefusi (Avellino);

5) Il signor Giuseppe Palladino di Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Stefano del Sole (Avellino);

6) Il signor Vincenzo Guidoni fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calcata (Viterbo);

7) Il dott. Enrico Sensi fu Vincenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Graffignano (Viterbo);

8) Il signor Felice Guancini fu Agostino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Grotte Santo Stefano (Viterbo);

9) Il geometra Domenico Pugliesi di Nicola è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nepi (Viterbo);

10) Il signor Salvatore Carta fu Giov. Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Riola Sardo (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1942-XX

(3252) V. AZZOLINI

Sostituzione di un sindaco del Monte di credito su pegno di Santa Lucia del Mela (Messina)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 21 maggio 1941, con il quale il sig. Santo Pagano è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Santa Lucia del Mela, con sede in Santa Lucia del Mela (Messina);

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di sindaco dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto signor Santo Pagano;

Dispone:

Il cav. Giacomo Siro Brigiano è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Santa Lucia del Mela, con sede in Santa Lucia del Mela (Messina), in sostituzione del signor Santo Pagano, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1942-XX

V. AZZOLINI

(3435)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.